



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAP 00040
CODICE FISCALE 01238260580
sede provvisoria Viale Enrico Ferri n. 65

C.SO COSTITUENTE 26
CENTRALINO (06) 94286160
PARTITA IVA 00975471004

PROT. N. 16897

ORDINANZA N. 69

DEL 25.06.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL VICESINDACO REGGENTE

- Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

- Vista l'ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: “Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 53 dell'8 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
- Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 24/04/2020 – "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di Registro Generale atto n.ro 82 del 30-04-2020 materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale"
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27/05/2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Vista l'Ordinanza n. 36 del 13/03/2020 avente ad oggetto lo “Spostamento del Centro Operativo Comunale”, presso i locali del Centro Anziani sito in via Campi d'Annibale 135, in seguito alla modifica del livello di criticità, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- Vista l'Ordinanza n. 37 del 18/03/2020, avente ad oggetto “Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia coronavirus – parchi e aree verdi comunali”, la quale ordinava la chiusura al pubblico del parco comunale denominato “La Pompa”, sito in loc. Campi d'Annibale, dalla data del 18/03/2020 e fino a cessate emergenze, disponendo che lo stesso costituisse area di supporto logistico per il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell'ambito del territorio del Comune di Rocca di Papa eventuali servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando inoltre un'area provvisoria a tutela degli animali-cani in prossimità dell'accesso n. 3 in via Pozzo del Principe.
- Vista l'Ordinanza n. 50 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Nuove misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus covid-19”;
- Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;
- Ritenuto opportuno, visto l'andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, ad un indice di contagiosità in progressivo decremento e considerata l'esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale attraverso la riapertura di ulteriori attività;
- Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare ed integrare le tipologie di attività cui è consentita la ripresa con le opportune cautele;
- Ritenuto necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima apertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

- Ritenuto, infine, necessario -fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone all'interno del territorio regionale- specificare talune attività consentite che richiedono per lo svolgimento l'accesso a particolari strutture o l'utilizzo di mezzi e attrezzature;
- Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica.
- Visto il D.lgs. 267/2000, agli art. n 50, c. 7, art. n. 35 c. 2 let. O e art. n. 54 c. 4;

ORDINA

Con decorrenza immediata:

1. la riapertura di tutti i parchi comunali e della Fortezza, previa idonea manutenzione del verde pubblico e regolamentazione degli orari di apertura e chiusura da parte dei preposti uffici;
2. la riapertura delle aree gioco per bambini, previa appropriata sanificazione delle strutture e predisposizione di idonea segnaletica con pittogrammi e affini, per genitori, bambini, accompagnatori al fine di garantire una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
3. la riapertura delle attività socioculturali presso le seguenti strutture comunali: Centro Sociale Anziani, Teatro Civico, Museo Geofisico e Osservatorio Astronomico "Fuligni", nel rispetto di quanto imposto dal punto 2 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047;
4. il permanere dell'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici e privati e le attività commerciali. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tutti i casi, occorre rispettare le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico di minimo un metro, due metri nel caso di attività sportive, e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

L'efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Il Vicesindaco Reggente

Veronica Cimino